

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1105

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(POLI BORTONE)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)

col Ministro del tesoro
(DINI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(URBANI)

e col Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
(COMINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994,
n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi
alla riforma della politica agricola comune

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della politica agricola comune (PAC) ha previsto una serie di misure di accompagnamento necessarie per rendere meno gravoso per i produttori agricoli il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa e per realizzare, contestualmente, obiettivi ambientali di vasta portata pubblica.

Grazie a queste misure, la riforma della PAC, per l'agricoltura italiana, potrà costituire una opportunità e non soltanto un vincolo; potrà certamente evitare il rischio di una preoccupante depressione dei comparti produttivi più direttamente interessati alla riforma.

I tre regolamenti che formano le misure di accompagnamento sono di stimolo all'innovazione tecnologica, produttiva e socio-strutturale dell'agricoltura, nella direzione della salvaguardia dell'ambiente naturale e delle tradizioni del mondo rurale: sviluppo delle produzioni biologiche e di qualità, difesa o ripristino della prevalente naturalità del sistema agrario e del paesaggio, estensivizzazione delle produzioni, ampliamento delle superfici aziendali, inserimento di giovani imprenditori, riconversione a bosco e recupero di superfici agrarie.

Tali misure, anche se in grado diverso, erano state presentate anche in anni precedenti ed ora rientrano nel nuovo principio che guida gli interventi comunitari: la sussidiarietà (*partnership*) e in base al quale la Comunità interviene in aggiunta e non in sostituzione delle azioni nazionali.

In particolare, il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 prevede aiuti per spingere gli imprenditori agricoli ad assumersi impegni che abbiano effetti positivi per l'ambiente e lo spazio rurale.

I principi ispiratori del citato regolamento possono essere ricondotti ai seguenti:

diminuzione dell'inquinamento sui terreni destinati alla produzione agricola;

riconoscimento del servizio pubblico che svolge l'agricoltore nella gestione dello spazio rurale e delle risorse naturali.

Le destinazioni principali degli aiuti sono le seguenti:

riduzione dell'impiego dei mezzi tecnici e dei fitofarmaci;

conversione dei terreni in pascoli estensivi;

riduzione del patrimonio zootecnico per ettaro foraggero;

cure dei terreni agricoli e forestali abbandonati;

riposo dei terreni per almeno venti anni (parchi naturali, ecc.).

I programmi presentati dovranno avere una durata minima di cinque anni, con preventivi di spesa formulati su base annua.

Il regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 può produrre, mediante l'inserimento di elementi più giovani e dotati di mentalità imprenditoriale più moderna, un effetto benefico tanto laddove esiste un tessuto agricolo caratterizzato da una discreta efficienza aziendale, quanto laddove le condizioni ambientali ed economiche risultano più sfavorevoli.

Gli obiettivi fondamentali possono ricondursi ai seguenti:

assicurare un reddito agli agricoltori anziani per stimolare l'abbandono delle attività;

sostenere l'efficienza economica dei subentranti;

convertire ad attività extra-agricole le aziende non più economiche;

offrire un sostegno vicario a lavoratori e coadiuvanti di aziende dismesse.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le forme di aiuto prevedono un premio per la cessazione dell'attività o una indennità annua (connessa in parte con la superficie resa disponibile) per i cedenti che, alla data della domanda, non hanno raggiunto i 35 anni contributivi necessari per ottenere la pensione di anzianità.

Per i cedenti che, alla data della domanda, hanno già maturato il diritto alla pensione di anzianità l'aiuto consiste in una pensione complementare, che può essere corrisposta per un massimo di dieci anni.

I lavoratori aziendali hanno invece diritto a una indennità annua fissa e per un massimo di due lavoratori per ogni azienda.

La programmazione è stata fatta in ambito nazionale, approvata dal Comitato STAR e poi, a livello nazionale, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dal CIPE.

Il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 rappresenta forse il primo atto della politica forestale della Unione europea; certamente il primo sostenuto da un impegno finanziario.

Gli obiettivi del regolamento sono necessari a completare e stimolare le trasformazioni agricole avviate con la riforma e sono essenzialmente:

promuovere una gestione dello spazio naturale coerente con l'equilibrio ambientale;

favorire l'utilizzazione alternativa delle terre agricole.

Il destinatario principale delle misure forestali è l'agricoltore, incentivato a imboschire o migliorare i propri boschi. Sono ammesse a contributo non solo le spese per l'imboschimento, ma anche le cure colturali (per una durata di cinque anni) e le

perdite dovute a un mancato reddito per la non coltivazione delle terre.

Il regolamento (CEE) n. 2080/92 dà anche spazio all'operatore pubblico, laddove si tratti di intraprendere imboschimenti su larga scala, difficilmente realizzabili a livello di singolo.

La programmazione è stata fatta su base regionale e i programmi regionali, adottati a seguito del regolamento CEE n. 2080 del 1992 sono stati peraltro esaminati positivamente nel corso della 26ª riunione del Comitato permanente Forestale. Al fine di poter dare immediata attuazione alle misure previste nei regolamenti in questione, si è predisposto l'unito decreto-legge, che viene quindi sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

L'articolo 1, comma 1, del decreto autorizza la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), al fine di assicurare la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che l'EIMA eroghi gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 2080/92, nonchè in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92.

L'articolo 2 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del decreto si provveda mediante il capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Seguono le disposizioni di rito.

RELAZIONE TECNICA

Per l'applicazione in Italia dei regolamenti comunitari n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92 del Consiglio, adottati tutti in data 30 giugno 1992, cosiddette «misure di accompagnamento» nell'ambito della riforma della politica agricola comune, si prevede nel quadriennio 1994-1997 una spesa complessiva di lire 3.564 miliardi, di cui 2.140 miliardi a carico della Sezione garanzia del FEOGA e lire 1.424 miliardi a carico del bilancio nazionale.

Lo stato di avanzamento dei lavori dei tre regolamenti risulta essere il seguente:

a) *Regolamento n. 2078/92* (misure agro-ambientali)

sono stati approvati dall'Unione europea sei programmi regionali. Tutti gli altri si ritiene potranno esserlo nei prossimi mesi;
durata prevista per l'effettuazione degli interventi 1994/97;
il costo complessivo è stimato in 1.090 MECU (2.071 miliardi circa), quota a carico UE 650 MECU (1.235 miliardi circa), quota nazionale 440 MECU (836 miliardi circa).

b) *Regolamento n. 2079/92* (prepensionamento in agricoltura)

è stato redatto un programma nazionale, approvato dal Comitato STAR nello scorso mese di giugno. A livello nazionale lo stesso programma è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e poi dal CIPE nella riunione dell'11 ottobre 1994;
durata prevista per l'effettuazione degli interventi 1994/97;
il costo complessivo è stimato in 291,9 MECU (555 miliardi circa), quota a carico UE 176,6 MECU (335 miliardi circa), quota nazionale 115,3 MECU (220 miliardi circa).

c) *Regolamento n. 2080/92* (forestazione su terreni agricoli)

programmi regionali tutti approvati dalla UE;
durata prevista per l'effettuazione degli interventi 1994/97;
costo complessivo previsto 494 MECU (938 miliardi circa), quota a carico UE 300 MECU (570 miliardi circa), quota nazionale 194 MECU (368 miliardi circa).

Nel complesso, allo stato attuale, la quota nazionale per l'attuazione dei tre regolamenti nel periodo 1994-1997 ammonterebbe complessivamente a lire 1.424 miliardi, così ripartita per regolamenti CEE e per esercizi finanziari nazionali:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE PER REGOLAMENTI CEE

(in miliardi di lire)

	Spesa totale	Quota a carico FEOGA-Garanzia	Quota a carico Bilancio nazionale
Reg. 2078/92	2.071	1.235	836
Reg. 2079/92	555	335	220
Reg. 2080/92	938	570	368
Totali ...	3.564	2.140	1.424

RIPARTIZIONE PER ESERCIZI FINANZIARI NAZIONALI

Anno 1994 lire	100 miliardi
Anno 1995 »	570 »
Anno 1996 »	600 »
Anno 1997 »	124 »
Totali ...	1.424

Al fine di dare immediato avvio all'attuazione in Italia dei regolamenti comunitari in questione, è stato formulato il presente decreto-legge, cui farà seguito un disegno di legge relativo agli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.

Decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994.

Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pronto avvio dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

2. L'EIMA eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonchè in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI - POLI BORTONE - PAGLIARINI - DINI - URBANI - COMINO

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

